



REGOLAMENTO CARRIERA STUDENTE (CORSI DI PRIMO E SECONDO LIVELLO)

SENATO ACCADEMICO	18.10.2011; 23.10.2013; 23.06.2014; 15.06.2022
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	26.05.2022
CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	14.07.2011; 24.06.2014; 23.05.2022;
DECRETO RETTORALE	1301/2011 dd. 31.10.2011; 1171/2013 dd. 31.10.2013; 670/2014 dd. 4.07.2014; 710/2022 dd. 29.08.2022
UFFICIO COMPETENTE	Settore Servizi agli studenti e alla didattica

Data ultimo aggiornamento: 1 settembre 2022

a cura dell'Ufficio Affari generali e Trasparenza

amministrativa

1. Ambito di applicazione e normativa di riferimento

1. Il presente regolamento viene applicato agli iscritti ai corsi di studio istituiti in base al DM 509/99 e successive modificazioni. Si applicano, in quanto compatibili, anche ai corsi di laurea e di diploma ante riforma gli articoli 3, 8, 13, 18, 20, 25, 26, 27, 30 e i commi 2 e 3 dell'art. 31 del presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento è redatto in conformità al DM 509/99 e successive modificazioni (art. 11, c. 9), al Regolamento didattico di Ateneo e allo Statuto.

2. Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per Regolamento didattico di Ateneo (RDA): l'insieme delle norme che disciplinano gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio;
 - b) per Regolamento didattico di corso di studio: l'insieme delle norme, stabilite dalla singola struttura didattica competente, che disciplinano l'organizzazione delle attività didattiche specifiche del singolo corso di studio;
 - c) per ordinamento didattico di un corso di studio: l'insieme di obiettivi e attività formative che caratterizzano lo specifico corso di studio;
 - d) per corsi di studio di primo livello: i corsi di laurea;
per corsi di studio di secondo livello: i corsi di laurea specialistica/magistrale e i corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
 - e) per curriculum: l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;
 - f) per credito formativo universitario (CFU): la misura dell'impegno complessivo richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
 - g) per struttura didattica competente: il Dipartimento e il Consiglio del Corso di studio, ove istituito.
 - h) per coorte: l'insieme degli studenti che risultano iscritti al primo anno di corso per l'anno accademico di riferimento.

3. Accesso ai corsi di studio

1. L'accesso ai corsi di studio è regolato dalle norme vigenti e da quanto previsto nei singoli ordinamenti e relativi Regolamenti didattici, nel rispetto della programmazione nazionale e locale.



2. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più corsi di studio, fatta salva la possibilità di sospendere la carriera per i casi di cui all'art. 22 (Sospensione degli studi). Detta incompatibilità non si applica ai corsi attivati presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai sensi della normativa vigente in materia.
3. A chi è già in possesso di un titolo universitario è consentita l'immatricolazione ad un altro corso di studio dalla stessa classe purché si differenzi per obiettivi formativi specifici.

4. Ammissione studenti con titoli di studio esteri

Per gli studenti con titolo di studio conseguito all'estero l'ammissione al primo anno dei corsi di studio è subordinata all'idoneità dei titoli stessi. Tale idoneità è determinata dall'applicazione degli accordi internazionali vigenti e dalle disposizioni ministeriali relative all'immatricolazione degli studenti stranieri. Per l'ammissione alle lauree magistrali le strutture didattiche competenti possono prevedere ulteriori requisiti.

5. Immatricolazione

1. La domanda di immatricolazione ad un corso di studio, unitamente alla ricevuta del pagamento della prima rata di tasse e contributi, deve essere presentata ai competenti uffici nel periodo stabilito annualmente dal Senato Accademico per i corsi ad accesso libero o nel periodo indicato nel bando di concorso per quelli ad accesso programmato, secondo le modalità previste dalla normativa vigente sulla documentazione amministrativa.
2. Nel caso di corsi di studio istituiti come interclasse lo studente deve indicare al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio. Lo studente può comunque modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione all'ultimo anno.

6. Abbreviazione di carriera

1. Chi è già in possesso di un titolo universitario almeno di pari livello rispetto a quello d'immatricolazione, può richiedere l'iscrizione con abbreviazione di carriera ad un altro corso di studio sulla base del riconoscimento di quella parte della carriera già svolta che sia ritenuta utile per il nuovo percorso di studi.
2. Ai fini dell'abbreviazione di carriera per l'immatricolazione ad una laurea magistrale non possono essere oggetto di riconoscimento i crediti relativi al titolo di accesso né eventuali ulteriori crediti individuati come requisito d'immatricolazione. Anche chi è in possesso di una laurea ante riforma può richiedere l'abbreviazione di carriera per l'immatricolazione ad un corso di laurea magistrale; non possono essere oggetto di valutazione i crediti individuati come relativi al percorso di primo livello né le attività didattiche individuate come requisiti d'immatricolazione.
3. La struttura didattica competente delibera sul riconoscimento dei crediti e può concedere l'abbreviazione della durata del corso di uno o più anni.
4. La domanda deve essere presentata nei termini per l'immatricolazione stabiliti annualmente dal Senato Accademico.
5. Per l'immatricolazione con abbreviazione di carriera a corsi di studio che prevedano prove di ammissione e/o numero programmato si fa riferimento agli appositi bandi.

7. Riconoscimento di carriera svolta all'estero

1. Gli studenti che abbiano svolto studi all'estero anche senza aver conseguito il previsto titolo finale, possono richiedere il riconoscimento totale o parziale degli stessi producendo l'opportuna documentazione.
2. Le strutture didattiche competenti deliberano il riconoscimento dei crediti ed eventualmente l'iscrizione ad anni successivi al primo secondo le modalità previste dall'articolo 6.



8. Tasse e contributi

1. Gli importi delle tasse e dei contributi dovuti per l'iscrizione ad un corso di studio sono determinati annualmente dal Consiglio d'Amministrazione e sono resi noti mediante l'apposito Manifesto, che ne specifica le modalità di pagamento.
2. Lo studente non in regola con il pagamento di tasse e contributi, per tutto il periodo cui si riferisce il predetto difetto di pagamento, non può: sostenere esami, frequentare corsi, stage e/o tirocini e compiere qualsivoglia atto di carriera; non può inoltre ottenere certificati relativi all'anno in cui risulti in difetto.
3. Lo studente che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso non ha diritto alla restituzione delle tasse o dei contributi pagati. Allo stesso modo non ha diritto alla restituzione dei contributi pagati chi ha presentato domanda di immatricolazione ad un corso di studio essendo in possesso di tutti i requisiti di accesso richiesti per quel corso.

9. Studente a tempo parziale

Annualmente l'Ateneo rende noto per quali corsi di studio è possibile optare per l'impegno a tempo parziale e specifica altresì i termini e le modalità per la relativa scelta. La revocabilità dell'opzione per il tempo parziale è subordinata all'approvazione delle competenti strutture didattiche.

10. Libretto universitario e credenziali

1. A seguito dell'immatricolazione allo studente vengono rilasciate le credenziali istituzionali – personali e non cedibili – che consentono l'accesso ai servizi on-line dell'Università, alla propria carriera universitaria e ad una casella personale di posta elettronica che costituisce il canale prioritario di comunicazione elettronica tra Università e studenti.
2. L'Università rilascia inoltre allo studente un libretto, della cui conservazione lo studente è responsabile e che permetterà la trascrizione degli esiti delle prove di valutazione del profitto. Il libretto potrà essere sostituito da documento a carattere informatico.

11. Frequenza

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare lezioni, esercitazioni e laboratori in base a quanto previsto dai Regolamenti dei corsi di studio e dalla normativa vigente.
2. Le strutture didattiche competenti definiscono le modalità di accertamento della frequenza.
3. Nei corsi di studio che prevedono l'accertamento della frequenza obbligatoria, al termine di ciascuna attività formativa il docente responsabile dell'attività comunica all'ufficio competente, anche per via telematica, i dati relativi alla frequenza di ciascuno studente iscritto all'attività formativa, ai fini del loro inserimento nella carriera dello studente. In assenza della suddetta comunicazione, l'obbligo di frequenza si presume assolto per tutti gli studenti iscritti all'attività formativa e tale informazione è inserita d'ufficio nella carriera.
4. Nel caso di corsi di studio a numero programmato il Regolamento dei corsi di studio può limitare la frequenza ai soli studenti iscritti allo stesso.
5. Gli studenti rappresentanti in organi ufficiali dell'Ateneo possono chiedere l'esenzione dalla frequenza in occasione delle sedute ufficiali di tali organi.

12. Iscrizione

Fino al conseguimento del titolo di studio lo studente deve iscriversi senza soluzione di continuità a tutti gli anni di corso previsti dal percorso scelto. L'iscrizione è annuale ed è necessario provvedere al pagamento di tutte le rate della quota di contribuzione previste per il Corso di studio entro i termini indicati nel Manifesto tasse (vedi art. 8). Gli studenti non comunitari, inoltre, devono produrre ogni anno un titolo di soggiorno valido, in conformità con la normativa vigente in materia di immigrazione e di asilo.



13. Iscrizione in qualità di fuori corso, ripetente e condizionato

1. Lo studente viene iscritto fuori corso quando:
 - pur avendo frequentato tutte le attività formative previste dal Regolamento del suo corso di studio, non abbia acquisito tutti i CFU previsti (fuori corso dell'ultimo anno);
 - richieda l'iscrizione dopo uno o più anni di mancata iscrizione agli studi (fuori corso per gli anni di interruzione).
2. Lo studente viene iscritto ripetente quando, pur avendo seguito il corso di studio per l'intera sua durata, non abbia acquisito tutte le frequenze previste.
3. I Regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere degli sbarramenti per l'iscrizione agli anni successivi. Per i corsi che prevedono uno sbarramento, lo studente che non ha superato gli esami o conseguito i crediti relativi agli insegnamenti previsti dal Regolamento didattico, lo studente viene iscritto:
 - fuori corso qualora, pur avendo acquisito tutte le frequenze previste per un determinato anno, non abbia acquisito tutti i CFU necessari per l'iscrizione all'anno successivo (fuori corso intermedio);
 - ripetente qualora non abbia acquisito tutte le frequenze previste per un determinato anno (ripetente intermedio).
4. Gli studenti che all'atto dell'iscrizione non hanno ancora i requisiti richiesti dal Regolamento del corso di studio (regole di sbarramento), sono iscritti condizionatamente all'anno di corso successivo. L'iscrizione condizionata è regolarizzata d'ufficio, entro il termine stabilito dalla struttura didattica di riferimento, quando lo studente abbia soddisfatto le condizioni richieste. In difetto delle indicate condizioni lo studente è iscritto fuori corso.
5. Lo studente fuori corso non ha obbligo di frequenza e può sostenere esami anche nei periodi in cui si tengono le lezioni, secondo le modalità previste dalle rispettive strutture didattiche.

14. Crediti (CFU)

1. La struttura didattica competente di un corso di studio determina il numero dei CFU associato ad ogni attività didattica organizzata (lezioni, esercitazioni, laboratori, lavoro sperimentale e pratico, seminari, tirocini, elaborati, tesi e altre attività di formazione), secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
2. La struttura didattica competente di un corso di studio che riconosca un'attività non offerta al suo interno stabilisce anche il numero di CFU attribuito a tale attività.
3. La struttura didattica responsabile può riconoscere conoscenze e abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, che siano coerenti con il progetto formativo, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso, nel limite massimo dei crediti stabiliti dall'ordinamento didattico di ciascun corso. Le attività già riconosciute nell'ambito dei corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito dei corsi di laurea magistrale.

15. Piani di studio

1. I piani di studio sono redatti in conformità ai criteri previsti dai Regolamenti dei corsi di studio e dalla normativa vigente (piani standard). Negli stessi Regolamenti sono stabiliti i criteri per l'approvazione dei piani di studio individuali degli studenti, che prevedano integrazioni o modifiche dei piani standard.
2. La presentazione dei piani di studio, ove prevista, avviene entro i termini stabiliti annualmente dal Senato Accademico.
3. La struttura didattica competente può approvare piani di studio con un numero di CFU superiore a quelli previsti per il conseguimento del titolo, per un massimo di 6 CFU per tutti i corsi di studio,



al fine di evitare frazionamenti di attività didattiche e la collocazione dei relativi CFU in soprannumero.

4. Non possono essere sostenuti esami non previsti nel piano degli studi pena la nullità.

16. Corsi singoli

1. E' consentita l'iscrizione a corsi singoli d'insegnamento fino ad un massimo di trentasei crediti annui a tutti coloro che sono in possesso di titolo idoneo per l'ammissione a corsi di studio universitari, fatti salvi i Regolamenti delle varie strutture didattiche competenti. Per i corsi di studio a numero programmato l'iscrizione è subordinata alla preventiva valutazione da parte delle strutture didattiche competenti. Per gli studenti iscritti all'Università degli studi di Trieste si rimanda all'art. 17 del presente Regolamento (Attività didattiche in soprannumero).

2. I crediti acquisiti da corsi singoli potranno essere valutati ai fini dell'eventuale iscrizione ad un corso di studio.

17. Attività didattiche in soprannumero

1. Gli studenti già iscritti all'Università degli studi di Trieste possono aggiungere al loro piano di studi attività didattiche in soprannumero senza alcun onere aggiuntivo fino ad un massimo di 18 CFU per le lauree, 12 CFU per le lauree magistrali, 30/36 CFU per le lauree magistrali a ciclo unico a 5/6 anni. Oltre questo limite le richieste devono essere autorizzate dalla struttura didattica competente, così come le richieste degli studenti iscritti fuori corso, che devono essere motivate. Per gli insegnamenti dei corsi di studio a numero programmato la richiesta è subordinata alla preventiva valutazione da parte delle strutture didattiche dei relativi corsi.

2. Le votazioni degli esami relativi alle attività didattiche in soprannumero non concorrono a formare la media degli esami previsti dal corso di studio, né le attività didattiche già sostenute in soprannumero possono essere inserite successivamente nel piano di studi.

18. Passaggio di corso di studio

1. Lo studente può passare da uno ad altro corso di studio presentando domanda di passaggio nel rispetto dei termini stabiliti annualmente dagli Organi Accademici. In ogni caso lo studente deve possedere il titolo di studio prescritto ovvero i requisiti necessari per l'iscrizione al nuovo corso di studio. Per i passaggi a corsi di studio che prevedano prove di ammissione e/o numero programmato si fa riferimento agli appositi bandi. Per tutti gli altri corsi si fa riferimento ai Regolamenti dei corsi di studio.

2. Lo studente può richiedere il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti e/o della frequenza dei corsi di insegnamento seguiti nella carriera precedente, ritenuti coerenti con il nuovo percorso di studi dalla struttura didattica competente, che delibera in merito seduta stante, salvo quanto previsto dall'art. 3 c. 9 dei Decreti ministeriali di definizione delle Classi di appartenenza dei Corsi di studio del 16 marzo 2007. Lo studente che non richiede riconoscimento di crediti e/o di frequenze sarà iscritto d'ufficio al primo anno.

3. All'atto della domanda di passaggio, lo studente è tenuto al versamento della prima rata delle tasse per il nuovo anno accademico, dell'indennità di passaggio ove prevista, nonché a regolarizzare eventuali posizioni debitorie.

4. Lo studente che ha presentato domanda di passaggio può sostenere esami e compiere altri atti di carriera a decorrere dalla data della relativa deliberazione della struttura didattica competente o dell'iscrizione, qualora la stessa avvenga d'ufficio.

19. Trasferimenti da altro Ateneo

1. Lo studente che intende trasferirsi da un altro Ateneo deve presentare apposita domanda all'Università di provenienza e domanda di iscrizione all'Università di Trieste secondo le modalità e i termini stabiliti annualmente dai competenti Organi Accademici. Per i trasferimenti a corsi di



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

studio che prevedano prove di ammissione e/o numero programmato si fa riferimento agli appositi bandi. Per tutti gli altri corsi si fa riferimento ai Regolamenti di corso di studio.

2. Lo studente può richiedere il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti e/o della frequenza dei corsi di insegnamento seguiti nella carriera precedente, ritenuti coerenti con il nuovo percorso di studi dalla struttura didattica competente.

La struttura didattica competente adotta delibera in merito immediatamente eseguibile, salvo quanto previsto dall'art. 3 c. 9 dei Decreti ministeriali di definizione delle Classi di appartenenza dei Corsi di studio del 16 marzo 2007.

Lo studente che non richiede riconoscimento di crediti e/o di frequenze sarà iscritto d'ufficio al primo anno.

3. Lo studente trasferito può sostenere esami e compiere altri atti di carriera a decorrere dalla data della relativa deliberazione della struttura didattica competente o dell'iscrizione, qualora la stessa avvenga d'ufficio nell'ipotesi di cui al comma precedente.

4. Non è ammesso più di un trasferimento all'interno dello stesso anno accademico.

5. I documenti relativi ai trasferimenti degli studenti che non hanno perfezionato l'iscrizione vengono restituiti all'Ateneo di provenienza.

20. Trasferimenti ad altro Ateneo

1. Lo studente iscritto all'Università di Trieste può trasferirsi ad altra Università secondo le modalità e i termini annualmente stabiliti dai competenti Organi Accademici. Per presentare domanda di trasferimento deve essere in regola con il versamento di tasse e contributi fino all'anno accademico precedente e non deve avere pendenze nei confronti delle Biblioteche di Ateneo. Lo studente inoltre non deve prendere iscrizione all'anno accademico per il quale chiede il trasferimento. Non è consentito il rimborso di tasse e contributi eventualmente pagati dallo studente che abbia chiesto e ottenuto l'iscrizione presso altra sede.

2. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di trasferimento, lo studente non può sostenere alcun esame né compiere altri atti di carriera.

3. Non è ammesso più di un trasferimento all'interno dello stesso anno accademico.

21. Procedure

1. Le deliberazioni relative alle carriere degli studenti sono assunte dalle strutture didattiche competenti entro 30 giorni dall'invio della documentazione da parte del competente ufficio. Tali deliberazioni sono immediatamente esecutive e comunicate all'interessato dalla Segreteria studenti entro 30 giorni dal ricevimento della delibera.

2. Lo studente può presentare al Rettore una richiesta di revisione delle predette deliberazioni al massimo entro 30 giorni dalla comunicazione di cui sopra. Il Rettore decide con provvedimento definitivo, udito il parere della struttura didattica competente.

22. Sospensione degli studi

1. Per non incorrere nell'iscrizione contemporanea a più corsi di studio (v. art. 3 c. 2 del presente Regolamento), lo studente, già iscritto ad una laurea o laurea specialistica/magistrale, qualora intenda iscriversi ad un corso di studio post-lauream o intenda frequentare corsi di studio presso Università straniere o presso Accademie Militari, può chiedere la sospensione temporanea della carriera.

2. Per presentare la domanda di sospensione è necessario essere in regola con il versamento di tasse e contributi dovuti fino al momento della domanda stessa.

3. Durante il periodo di sospensione lo studente non può compiere atti di carriera per il corso di studio sospeso. Tale periodo non viene conteggiato ai fini della decadenza, né prevede il pagamento di tasse universitarie, purché lo studente documenti l'attività svolta nel periodo di sospensione.



4. Lo studente può successivamente riprendere gli studi nel corso originario presentando apposita domanda, purché siano ancora attivi gli anni di corso che gli rimangono da frequentare. Qualora il corso di studio originario non sia più attivo lo studente può optare per l'iscrizione ad altro corso di studio.

5. La carriera dello studente, al momento della ripresa, può essere soggetta alla verifica della non obsolescenza dei contenuti didattici. Inoltre lo studente può richiedere la valutazione dell'attività svolta nel periodo di sospensione e il riconoscimento degli esami eventualmente sostenuti.

23. Interruzione degli studi

1. Lo studente, che non prende iscrizione per uno o più anni accademici interrompe gli studi. Qualora intenda riprendere gli studi deve chiedere l'iscrizione al nuovo anno accademico e la ricognizione per gli anni di mancata iscrizione.

2. Per ciascun anno di ricognizione lo studente è tenuto a pagare, entro i termini previsti per l'iscrizione, il relativo contributo nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione e riportata nel Manifesto tasse.

3. Lo studente può riprendere gli studi nel corso originario purché siano ancora attivi gli anni di corso che gli rimangono da frequentare. Qualora il corso di studio originario non sia più attivo lo studente può optare per l'iscrizione ad altro corso di studio.

24. Decadenza

1. Lo studente che non acquisisce crediti per cinque anni accademici consecutivi decade dalla qualità di studente, salvo diverse disposizioni stabilite nei Regolamenti didattici dei corsi di studio.

2. Non incorre in decadenza lo studente in debito della sola prova finale.

3. Il decorso del termine per la decadenza si interrompe qualora lo studente ottenga il passaggio ad altro corso di studio prima di essere incorso nella decadenza stessa.

4. Lo studente decaduto può richiedere la valutazione della carriera pregressa ai fini di una nuova immatricolazione. Le strutture didattiche competenti valutano il riconoscimento delle attività formative già sostenute, anche in considerazione dell'obsolescenza dei contenuti didattici e possono concedere l'abbreviazione di carriera di cui all'art. 6. La richiesta deve essere presentata prima dell'immatricolazione, entro i termini stabiliti annualmente dal Senato Accademico.

5. Lo studente decaduto che intende immatricolarsi recuperando gli esami della carriera pregressa è tenuto al versamento di quanto previsto dal Manifesto tasse.

25. Rinuncia agli studi

1. Lo studente può rinunciare agli studi in qualunque momento della sua carriera universitaria senza obbligo di versamento di eventuali tasse arretrate, né diritto a rimborsi di eventuali tasse versate. La rinuncia comporta la perdita dello status di studente.

2. Lo studente che inizia una nuova carriera può presentare apposita domanda di valutazione delle attività formative precedentemente acquisite versando il contributo stabilito annualmente nel Manifesto tasse. E' inoltre tenuto a regolarizzare eventuali tasse arretrate relative alla carriera precedente, fino all'ultimo anno di iscrizione.

La richiesta deve essere presentata prima dell'immatricolazione, entro i termini stabiliti annualmente dal Senato Accademico.

Lo studente può richiedere l'iscrizione al medesimo corso di studi a partire dall'anno accademico successivo alla data della rinuncia.

26. Calendario didattico

1. Le strutture didattiche competenti definiscono il numero degli appelli d'esame e i periodi in cui gli appelli sono effettuati, in conformità al Regolamento didattico di Ateneo.



2. La struttura didattica competente indice almeno tre sessioni d'esame per un totale complessivo di almeno sei appelli d'esame, di cui almeno due appelli nella prima e seconda sessione ed almeno un appello nella terza. Le strutture didattiche sono tenute a prevedere forme di coordinamento nella definizione degli appelli d'esame che garantiscano la loro distribuzione omogenea.

L'intervallo fra due appelli successivi dello stesso esame deve essere di almeno due settimane.

Compatibilmente con le esigenze didattico-organizzative delle singole strutture didattiche competenti, la prima sessione va da novembre a marzo, la seconda sessione da aprile ad agosto, la terza sessione da settembre ad ottobre. La sessione straordinaria dell'anno precedente coincide con la prima sessione dell'anno in corso. Salvo diversa disposizione delle strutture didattiche competenti la calendarizzazione degli appelli non può coincidere con il periodo di svolgimento delle lezioni, per gli studenti in corso che abbiano i relativi insegnamenti nel proprio piano degli studi. È consentito alle strutture didattiche prevedere appelli straordinari, anche durante lo svolgimento delle lezioni, dedicati a studenti fuori corso o che abbiano completato gli anni previsti di frequenza degli insegnamenti o di studenti in particolari condizioni così come individuati dal Senato Accademico.

3. Le strutture didattiche competenti sono tenute a pubblicare le date degli appelli con almeno due mesi di anticipo rispetto all'inizio di ogni sessione.

4. In ciascuna sessione lo studente in regola con l'iscrizione può sostenere tutti gli esami, nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza e dell'eventuale assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi previsti dal Regolamento didattico del Corso di studio, fatto salvo quanto stabilito nell'art. 27 c. 8 in tema di ripetizione.

27. Prove di valutazione del profitto

1. I Regolamenti didattici dei corsi di studio stabiliscono il tipo di prove di verifica che determinano per gli studenti il superamento del corso e l'acquisizione dei crediti assegnati, nonché stabiliscono eventuali propedeuticità. Le prove possono consistere in esami (orali e/o scritti); in alternativa o in aggiunta, possono consistere nel superamento di altre forme di verifica (prove pratiche, grafiche, tesine, relazioni, risultati di attività di laboratorio, etc.); possono essere svolte anche mediante piattaforme *on line* certificate dall'Ateneo. Per i corsi d'insegnamento articolati in più moduli la prova di verifica deve accertare il profitto acquisito nell'insieme dei moduli.

2. La valutazione degli esami viene espressa in trentesimi con la possibilità della lode. L'esame si intende superato con una votazione minima di 18/30. Altre prove di verifica possono prevedere valutazioni diverse dal voto numerico, quali le idoneità che prevedono il superamento o meno della relativa attività formativa.

3. Prima di sostenere l'esame il candidato deve essere identificato dalla Commissione tramite un documento di riconoscimento.

4. Tutte le prove di esame e di verifica del profitto sono pubbliche.

5. Fermo restando che lo studente può ritirarsi dall'esame in ogni momento prima della conclusione dell'esame, è consentito allo studente rifiutare un esito positivo. I corsi di studio (tramite i relativi regolamenti didattici) o i singoli docenti hanno la facoltà di stabilire il periodo che deve intercorrere prima della ripetizione dell'esame per il quale è stato rifiutato l'esito positivo; in ogni caso la ripetizione deve essere consentita almeno nella sessione successiva.

6. Nel caso di esami o altre forme di valutazione che prevedono la comunicazione immediata dell'esito, lo studente può rifiutare il voto fino al momento in cui la commissione si accinge alla verbalizzazione dell'eventuale esito positivo della prova.

7. Nel caso di esami che prevedono la pubblicazione degli esiti, questi sono resi noti in tempo utile per l'iscrizione all'appello successivo; i docenti si possono avvalere a tale scopo dell'apposita piattaforma *on line* dell'Ateneo. Lo studente che intende rifiutare il voto deve comunicarlo entro i



termini previsti dalla commissione e, ove utilizzata, tramite l'apposita procedura *on line*. Se lo studente non esprime alcuna indicazione nei tempi previsti vale il "silenzio-assenso" e il voto sarà registrato.

Il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione, entro e non oltre la successiva sessione d'esame. Dopo tale data gli elaborati non saranno più disponibili. Nei casi in cui lo studente chieda di prendere visione dei propri elaborati la registrazione del voto può essere posticipata.

In ogni caso, la presenza dello studente non è necessaria per la verbalizzazione del voto e verbalizzazioni di esiti negativi non influiscono sulla carriera dello studente. Lo studente non può più rifiutare il voto una volta che l'esito dell'esame è stato verbalizzato.

8. Fatti salvi i casi di iterazione eventualmente consentiti dai Regolamenti didattici, non è consentito ripetere un esame di profitto già verbalizzato con esito positivo, anche nell'ambito di programmi di mobilità internazionale.

28. Commissione esami di profitto

1. Le commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Direttore del Dipartimento e sono composte da almeno due membri: il titolare/responsabile didattico del corso d'insegnamento o uno dei titolari/responsabili didattici nel caso di insegnamenti articolati in più moduli, con funzioni di presidente della Commissione, e un altro docente della medesima o di disciplina affine, o un cultore della materia nominato dal Dipartimento. In caso di assenza del titolare dell'insegnamento le funzioni di Presidente possono essere affidate dal Direttore del Dipartimento ad altro docente. La eventuale ripartizione del lavoro della Commissione d'esame in sottocommissioni, formate da almeno due membri, si svolge per iniziativa del Presidente della Commissione e sotto la sua responsabilità.
2. E' cura della Commissione di esame assicurare l'omogeneità delle prove e dei criteri di valutazione nei vari appelli dello stesso esame.
3. La Commissione d'esame esprime il proprio giudizio senza aver esaminato le votazioni riportate dal candidato negli esami precedenti.
4. La firma, anche in formato digitale, del Presidente della Commissione sul verbale attesta il regolare svolgimento e l'esito dell'esame.
5. I docenti, presidenti di Commissioni di esami di profitto, nelle more dell'adozione della firma digitale, devono far pervenire i processi verbali di tali esami alla Segreteria studenti entro cinque giorni dalla conclusione di ciascun appello.

29. Tirocini curricolari

1. I Regolamenti dei corsi di studio disciplinano le modalità di svolgimento dei tirocini per gli studenti, con l'indicazione dei crediti ad essi riconosciuti.
2. Le attività di tirocinio qualora svolte presso strutture extra-universitarie debbono essere disciplinate con apposita convenzione sottoscritta dai responsabili delle strutture didattiche competenti e dalle predette strutture secondo gli schemi base approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

30. Prova finale

1. Il titolo di studio è conferito a seguito del superamento della prova finale. Gli studenti che maturano i crediti previsti dal Regolamento didattico del corso di laurea e laurea specialistica/magistrale per il conseguimento del titolo di studio sono ammessi a sostenere la prova finale, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.
2. Le modalità di svolgimento e valutazione della prova finale sono disciplinate, nel rispetto dei singoli ordinamenti didattici, dai Regolamenti didattici dei corsi di studio. Per il conseguimento della



laurea specialistica/magistrale è comunque prevista l'elaborazione di una tesi scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

3. E' consentita la redazione di tesi in lingua straniera, nelle modalità previste dai Regolamenti didattici dei Corsi di studio. La tesi in lingua straniera deve contenere una breve presentazione, redatta in lingua italiana.

4. Il calendario delle prove finali prevede almeno tre sessioni, con appelli equamente distribuiti nell'anno accademico, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente. Le prove finali relative ad un anno accademico devono svolgersi entro il 30 marzo dell'anno accademico successivo.

5. La votazione per l'esame di laurea è deliberata dalla Commissione giudicatrice a maggioranza assoluta dei componenti ed è espressa in cento decimi, con possibilità di lode.

6. L'esame si intende superato con la votazione minima di 66/110.

7. Sul diploma di laurea andrà menzionato il titolo di studio "Laurea (o Laurea specialistica/magistrale) in" seguito dal nome del corso di studio e dalla classe alla quale il corso afferisce.

8. Per i titoli conseguiti ai sensi del DM 509/99 e successive modificazioni, l'Ateneo rilascia un supplemento al diploma (diploma supplement) che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dall'Unione Europea, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo.

9. Le modalità per il rilascio dei doppi titoli e dei titoli congiunti interateneo sono regolate dalle convenzioni che li determinano.

31. Commissioni esame prova finale

1. Le Commissioni per la prova finale sono nominate dai Direttori del Dipartimento e sono composte da almeno tre membri per i corsi di laurea e da almeno cinque membri per i corsi di laurea specialistica/magistrale, fatte salve diverse disposizioni normative.

2. Sono nominate dai Direttori del Dipartimento anche le Commissioni per la prova finale di studenti iscritti a corsi ante riforma fermo restando la composizione prevista dall'art. 42 del Regolamento studenti, approvato con Regio Decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

3. Hanno titolo a partecipare alle Commissioni giudicatrici i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori, gli assistenti ordinari, i professori a contratto, i professori supplenti di altri Dipartimenti dell'Ateneo o di altri Atenei limitatamente alle prove finali relative all'anno accademico per il quale la supplenza o il contratto è stato conferito. Inoltre il Direttore del Dipartimento può nominare come membri aggiuntivi, senza diritto di voto, esperti esterni di elevata qualificazione. In ogni caso la maggioranza dei membri della Commissione giudicatrice deve essere composta da professori di prima e seconda fascia, ricercatori e assistenti della struttura didattica competente.

4. Nei corsi di studio interdipartimentali la Commissione giudicatrice della prova finale è nominata conformemente a quanto previsto dal comma precedente, di comune accordo tra i Direttori dei Dipartimenti interessati.

32. Laurea alla memoria

1. Il Rettore è autorizzato a conferire la laurea a titolo d'onore, su richiesta dei familiari e previa approvazione delle strutture didattiche competenti di appartenenza, a quegli studenti che, prematuramente deceduti, risultino in difetto del solo esame finale di laurea.

2. Per il conferimento di detto titolo non è dovuta alcuna tassa e/o contributo.

33. Riconoscimento titoli accademici esteri al fine del conferimento del corrispondente titolo italiano



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

1. Coloro che sono in possesso di un titolo accademico estero possono chiedere che venga riconosciuto equipollente al corrispondente titolo rilasciato dall'Ateneo, a condizione che il corrispondente corso di studio non sia stato interamente disattivato.
2. Se il titolo estero è contemplato da accordi intergovernativi ratificati dall'Italia, detto titolo viene dichiarato equipollente, in via amministrativa e con decreto rettorale, secondo i termini stabiliti dall'accordo. L'istanza può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.
3. In assenza di accordi bilaterali in materia di reciproco riconoscimento dei titoli di studio, la struttura didattica competente può dichiarare il titolo equipollente al corrispondente titolo italiano, tenuto conto del curriculum studiorum del richiedente che deve essere adeguatamente documentato. Qualora non ricorrano le condizioni per dichiarare il titolo equipollente, la struttura didattica competente può proporre l'iscrizione ad un anno di corso successivo al primo con dispensa parziale o totale dagli esami di profitto. L'istanza deve essere presentata nel periodo stabilito annualmente dagli Organi Accademici.
4. Per ottenere il riconoscimento è richiesta la conoscenza della lingua italiana, che viene verificata tramite un colloquio da sostenersi presso la struttura didattica competente. La struttura didattica competente può esonerare dal colloquio coloro che, sulla base di idonea documentazione, dimostrino di essere in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua.

34. Mobilità studentesca e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero

Viene disciplinata da apposito regolamento.

35. Norme disciplinari

1. Gli studenti sono tenuti a osservare comportamenti rispettosi della legge, dei regolamenti universitari, delle libertà e dei diritti di tutti i soggetti che svolgono la loro attività di lavoro o di studio all'interno delle strutture dell'Ateneo. Sono altresì tenuti ad astenersi dal danneggiamento dei beni di proprietà dell'Ateneo o di terzi, che anche temporaneamente vi si trovino, nonché da comportamenti lesivi dell'immagine e del decoro dell'Università, anche quando la loro attività si svolga al di fuori delle strutture universitarie.
2. Le violazioni delle norme di disciplina comportano a carico dei trasgressori l'applicazione di provvedimenti disciplinari.
3. Nel caso di comportamenti dello studente che possano configurare anche fattispecie di reato, l'Università provvede tempestivamente a informare l'Autorità Giudiziaria e adotta i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.
4. L'Università di Trieste si riserva altresì di agire in sede civile e penale, anche al fine di richiedere eventuali risarcimenti dei danni subiti in conseguenza dei comportamenti di cui ai commi precedenti.

36. Provvedimenti disciplinari

1. Il Rettore, il Senato Accademico ed i Consigli di Dipartimento esercitano la giurisdizione disciplinare sullo studente ed applicano i provvedimenti disciplinari secondo le vigenti norme di legge.
2. La violazione deve essere formalmente contestata alla residenza dichiarata dallo studente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione, lo studente può presentare liberamente le proprie difese al Rettore.
4. I provvedimenti disciplinari che possono essere applicati, salva ogni diversa previsione legislativa, sono i seguenti:
 - a) ammonizione;
 - b) interdizione temporanea da una o più attività formative;
 - c) esclusione da uno o più esami o altra forma di verifica di profitto per un periodo fino tre mesi;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

- d) sospensione temporanea dall'Università fino ad un massimo di un anno.
5. Il provvedimento di cui alla lettera a) è applicato dal Rettore, sentite le difese dello studente.
6. L'applicazione dei provvedimenti di cui alle lettere b) e c) spetta al Consiglio di Dipartimento, in seguito a relazione del Rettore.
7. L'applicazione del provvedimento di cui alla lettera d) spetta al Senato Accademico, in seguito a relazione del Rettore.
8. L'applicazione dei provvedimenti disciplinari deve rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, avuto riguardo alla natura della violazione, allo svolgimento dei fatti e alla valutazione degli elementi di prova.
9. E' ammesso appello al Senato Accademico contro la deliberazione del Consiglio di Dipartimento che applica le sanzioni di cui alle lettere b) e c).
10. Tutti i provvedimenti disciplinari sono registrati nella carriera dello studente e riportati nel foglio di congedo.

37. Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni di legge e regolamentari in vigore.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento perde efficacia ogni norma con esso incompatibile.